UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

AREA DIREZIONE GENERALE
UFFICIO STUDI

Prot. n. 0031640 del 07/11/2022 - Rep: DR 660/2022 - [UOR: 00002 - Classif. II/1]

IL RETTORE

VISTA la l. 30 dicembre 2010, n. 240, rubricata "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, in vigore dal 29.03.2022, emanato con D.R. n. 535 del 13.09.2022;

VISTO il D.R. 248/2019 di emanazione del regolamento di Ateneo per l'elezione del Senato Accademico, della Consulta del Personale T.A.B., degli organi delle Facoltà e delle articolazioni didattiche nell'attuale formulazione, che accoglie l'integrazione apportata all'art. 11 – che disciplina il procedimento per l'elezione dei docenti nel Senato Accademico – approvata dal Senato Accademico con delibera del 9/4/2019, subordinatamente al parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17/04/2019, finalizzata a garantire la presenza del numero minimo di due rappresentanti per ogni Area o aggregazione di Aree, conformemente a quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto;

DATO ATTO CHE a seguito dell'avvio del procedimento di revisione dello Statuto di Ateneo, è stato approvato dagli OO. CC., nelle sedute del 24 maggio 2022, il testo definitivo del nuovo Statuto;

PRESO ATTO CHE il testo revisionato dello Statuto, approvato a maggioranza assoluta dai competenti organi di Ateneo, è stato trasmesso al MUR per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

CONSTATATO che il Ministero ha formulato alcuni rilievi di legittimità al testo sottoposto al suo esame e, alla luce di tali osservazioni, sono state apportate le consequenziali modifiche al testo dello Statuto, come approvato dagli OO. CC. nella seduta del 24 maggio 2022;

RILEVATO CHE il testo, debitamente adeguato e uniformato alle obiezioni sollevate dal MUR, è stato definitivamente approvato dagli Organi Collegiali nella seduta dell'8 settembre 2022;

ATTESA la necessità di garantire un'organica revisione della normativa interna dell'Ateneo;

RITENUTO, pertanto, di dover apportare, in via d'urgenza, in vista delle incombenti elezioni per il rinnovo dei Direttori di Dipartimento, le necessarie e consequenziali modifiche e integrazioni alle disposizioni del regolamento di Ateneo per l'elezione del Senato Accademico, della Consulta del personale T.A.B., degli organi della Facoltà e delle articolazioni didattiche, al fine di uniformarlo alle modifiche statutarie;

VISTA la delibera del 25 ottobre 2022 con la quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche/integrazioni apportate al sopracitato Regolamento, al fine di adeguarlo alle modifiche introdotte in sede di revisione statutaria;

VISTA la delibera del 26 ottobre 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle sopra richiamate modifiche/integrazioni,

DECRETA

l'emanazione del regolamento di Ateneo per l'elezione del Senato Accademico, della Consulta del personale T.A.B., degli organi dei Dipartimenti e delle articolazioni didattiche, debitamente uniformato alle modifiche statutarie introdotte, come da allegato parte integrante del presente decreto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ELEZIONE DEL SENATO ACCADEMICO, DELLA CONSULTA DEL PERSONALE T.A.B., DEGLI ORGANI DEI DIPARTIMENTI E DELLE ARTICOLAZIONI DIDATTICHE

Titolo I
Disposizioni generali

ART. 1
(Ambito di applicazione)

c. 1 Il presente Regolamento disciplina l'elezione degli organi monocratici e delle rappresentanze elettive negli organi collegiali di seguito indicati:
a) Senato Accademico;
b) Consulta del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca;
c) Consigli di Dipartimento;
d) Direttori di Dipartimento;
e) Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico;
f) Direttori delle Scuole di Specializzazione.

ART. 2
(Indizione delle elezioni)

c. 1 Le elezioni per il rinnovo degli organi monocratici e delle rappresentanze elettive negli organi collegiali di cui all'art. 1 sono indette, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del presente Regolamento, con decreto da pubblicarsi sul sito istituzionale di Ateneo. Nell'atto sono indicati il numero dei membri da eleggere, il luogo e la data di svolgimento delle votazioni, nonché i riferimenti alle disposizioni che disciplinano l'elettorato attivo e passivo.

ART. 3
(Elettorato)

c. 1 Per ciascuna delle elezioni indicate nell'art. 1, l'elettorato attivo e passivo è disciplinato dalle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento ad esclusione della rappresentanza di cui all'art. 9 comma 1 lett. d), la quale viene disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'elezione degli studenti. Gli elenchi nominativi, in ordine alfabetico, degli aventi diritto al voto ed il manifesto elettorale sono predisposti dall'ufficio competente per le operazioni elettorali che provvede alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni. Eventuali contestazioni relative agli elenchi possono essere rivolte alla Commissione Elettorale Centrale entro il termine perentorio di due giorni dalla pubblicazione. Scaduto tale termine, la Commissione Elettorale Centrale, entro quattro giorni, provvede in merito alle contestazioni ricevute. L'ufficio competente per le operazioni elettorali può correggere meri errori materiali fino al giorno delle elezioni.

c. 2 Le funzioni di ufficio competente per le operazioni elettorali sono attribuite, per le elezioni di cui all'art. 1, lett. a) e b), ad un ufficio dell'amministrazione centrale individuato sulla base delle disposizioni dell'assetto funzionale di Ateneo; per le elezioni di cui alle lett. c), d), e) ed f) alla segreteria amministrativa del relativo Dipartimento.

ART. 4
(Schede elettorali)

c. 1 Le schede elettorali, nella parte esterna, recano l'intestazione "Università degli Studi di Teramo" e l'indicazione dell'organo monocratico o della rappresentanza da eleggere.

c. 2 Qualora siano previste candidature ufficiali, le schede al loro interno riportano i nomi dei candidati, secondo l'ordine indicato nel manifesto elettorale. Il voto si esprime contrassegnando la casella corrispondente al candidato prescelto.

c. 3 In assenza di un sistema di candidature ufficiali, le schede contengono al loro interno uno spazio per l'espressione della preferenza. Il voto si esprime scrivendo il cognome ed eventualmente il nome della persona prescelta; in caso di omonimia tra cognomi l'indicazione del nome è obbligatoria; in caso di omonimia del cognome e del nome dovrà essere riportato anche il numero d'ordine assegnato nel manifesto elettorale.

ART. 5
(Seggio elettorale)

c. 1 Salvo diversa disposizione, il seggio elettorale è nominato dallo stesso soggetto cui spetta il potere di indizione, con proprio decreto da pubblicarsi sul sito istituzionale di Ateneo, ed è composto da:
a) un professore di ruolo di prima o di seconda fascia, con funzioni di Presidente;
b) un professore di ruolo di seconda fascia o un ricercatore;
c) uno studente indicato dal Consiglio degli Studenti, esclusivamente per le elezioni dei rappresentanti degli studenti;
d) un dipendente appartenente al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, indicato dal Direttore Generale, con funzioni di segretario.

Per ciascun componente del seggio è indicato un supplente, individuato con le stesse modalità, che subentra al componente titolare in caso di impedimento. Qualora siano previste candidature ufficiali non può essere nominato componente del seggio, titolare o supplente, uno dei candidati. Il Presidente nomina, tra i componenti del seggio, un vicepresidente che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento.

c. 2 Il Presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni elettorali. Per regolare l'accesso al seggio può avvalersi di personale dell'Amministrazione, incaricato con ordine di servizio del Direttore Generale. In caso di grave turbativa, il Presidente, previa verbalizzazione dei fatti, può disporre la temporanea sospensione delle operazioni di voto nel seggio dandone immediata comunicazione all'ufficio competente per le operazioni elettorali.

c. 3 Salvo diversa disposizione, il Presidente ed il segretario del seggio elettorale sono convocati dall'ufficio competente per le operazioni elettorali il giorno precedente a quello delle votazioni, per la consegna del materiale elettorale necessario per l'espletamento delle operazioni di voto. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, le schede devono essere firmate da un componente del seggio nell'apposito spazio sulla facciata esterna; a tal fine, il Presidente ripartisce tra gli scrutatori un

numero di schede pari a quello degli aventi diritto al voto; sulle schede firmate il Presidente appone il timbro dell'Ateneo. All'interno del seggio sono resi disponibili per la consultazione il manifesto elettorale, gli elenchi degli aventi diritto al voto, copia del Regolamento elettorale e copia del decreto di indizione delle elezioni.

ART. 6
(Le operazioni di voto)

c. 1 L'orario di apertura del seggio elettorale, compreso tra le ore nove e le ore diciannove del giorno fissato per le votazioni, è stabilito nel decreto di indizione delle elezioni; deve essere comunque garantita l'accessibilità alle urne per un periodo di tempo ininterrotto di almeno due ore. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, gli elettori presenti nel seggio possono esercitare il loro diritto di voto. Durante le operazioni di voto, devono essere sempre presenti almeno due componenti del seggio, tra cui il Presidente o il vicepresidente. Nel giorno delle votazioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale in tutte le sedi dell'Ateneo.

c. 2 Gli elettori devono dimostrare la propria identità mediante esibizione di un documento di riconoscimento, compreso per gli studenti il libretto universitario, ed apporre la propria firma sul registro dei votanti. Gli elettori possono essere ammessi a votare anche senza esibizione del documento di riconoscimento, purché conosciuti da un componente del seggio che ne garantisce l'identità apponendo sul registro la dicitura "conosciuto" ed aggiungendo la propria firma negli appositi spazi.

c. 3 Gli elettori non autosufficienti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore dell'Ateneo liberamente scelto; l'impedimento al voto, quando non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un soggetto non autosufficiente. Tale modalità di voto deve essere annotata nel verbale con l'indicazione delle generalità dell'elettore e di quelle dell'accompagnatore; al verbale devono, inoltre, essere allegate la copia dell'eventuale certificazione medica presentata e l'autocertificazione rilasciata dall'accompagnatore nella quale lo stesso dichiara di non aver assistito altro elettore per la stessa elezione.

c. 4 Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

ART. 7
(Le operazioni di scrutinio)

c. 1 Le operazioni di scrutinio sono effettuate dagli stessi componenti del seggio, sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. Il Presidente del seggio può sospendere le operazioni di scrutinio qualora le stesse si protraggano oltre le ore ventitré del giorno stabilito per le votazioni; in tal caso le operazioni dovranno riprendere alle ore nove del primo giorno lavorativo successivo. Durante le operazioni di scrutinio, devono essere sempre presenti il Presidente o il vicepresidente e il segretario.

c. 2 Se durante lo spoglio si rinviene, all'interno di un'urna, una scheda che doveva essere inserita in un'urna differente, il Presidente provvede ad inserirla immediatamente nell'urna di pertinenza.

c. 3 Lo scrutinio riguarda le preferenze espresse all'interno delle schede, le schede bianche e le schede nulle. È nulla la scheda in cui sono espresse due o più preferenze e quella che contiene scritture o segni tali da far riconoscere l'elettore.

c. 4 In caso di contestazioni, il Presidente del seggio, sentiti i componenti, decide provvisoriamente sull'attribuzione del voto. Le schede contestate devono essere inserite in tre buste separate, contenenti rispettivamente le schede considerate, a seguito della decisione del Presidente, votate, bianche o nulle. All'interno di ogni busta le schede devono essere opportunamente raggruppate in base ai motivi di contestazione; ogni busta deve essere sigillata e siglata dai componenti del seggio. Le contestazioni e le relative decisioni devono essere annotate nel verbale.

c. 5 Delle operazioni di voto e scrutinio è redatto un verbale, sottoscritto da tutti i componenti del seggio, nel quale si riepilogano in dettaglio i risultati dello spoglio. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente trasmette alla Commissione Elettorale Centrale, unitamente al verbale delle operazioni svolte dal seggio, la seguente documentazione:
a) le schede non contestate, suddivise in tre plichi contenenti le valide, le bianche e le nulle;
b) le schede contestate, suddivise in base al criterio di cui al precedente comma;
c) le schede non utilizzate opportunamente firmate e timbrate ai sensi del terzo comma dell'art. 5;
d) le schede non vidimate;
e) i registri dei votanti.

ART. 8
(Proclamazione dei risultati e ricorsi)

c. 1 La Commissione Elettorale Centrale, acquisita la documentazione trasmessa dal Presidente del seggio elettorale, procede ad esaminare i risultati dello scrutinio. Preliminarmente, la Commissione decide in via definitiva sull'attribuzione dei voti contestati ai sensi del quarto comma dell'art. 7 e provvede al conseguente eventuale ricalcolo dei dati risultanti dal verbale del seggio. Successivamente la Commissione effettua il computo delle preferenze, delle schede bianche e delle schede nulle.

c. 2 Entro cinque giorni lavorativi successivi alla chiusura del seggio, il Presidente della Commissione Elettorale Centrale proclama, con proprio provvedimento da pubblicare sul sito istituzionale di Ateneo, i risultati delle votazioni.

c. 3 Contro la proclamazione dei risultati, è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro due giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione; la Commissione decide entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi; le decisioni sui ricorsi sono pubblicate sul sito istituzionale di Ateneo.

Titolo II
Elezioni del Senato Accademico

ART. 9
(Disposizioni generali)

c. 1 Il Senato accademico si compone di un massimo di diciannove membri ed è formato:
a) dal Rettore che lo presiede;
b) dai Direttori di Dipartimento in un numero massimo di cinque e non inferiore a tre;
c) dai rappresentanti dei docenti di ruolo in un numero doppio rispetto a quello dei Direttori di Dipartimento ridotto di una unità;

d) dai rappresentanti degli studenti eletti in numero pari al quindici per cento dei componenti;
e) da un rappresentante eletto dal personale tecnico, amministrativo e di biblioteca fra i dipendenti a tempo indeterminato.

c.2 Nell'anno di scadenza del mandato dei senatori, il Rettore, con proprio decreto da pubblicarsi sul sito istituzionale di Ateneo, indice le elezioni e ne fissa lo svolgimento nei primi ventuno giorni del mese di giugno; l'indizione deve essere effettuata almeno sessanta giorni prima della data fissata per le votazioni.

c. 3 I rappresentanti degli studenti in Senato Accademico sono eletti secondo le modalità disciplinate nel Regolamento del Consiglio degli Studenti.

c. 4 Il mandato dei membri eletti del Senato, esclusi i rappresentanti degli studenti, è di tre anni rinnovabili una sola volta. Per valutare tale limite di eleggibilità si computano anche i mandati elettivi già espletati nel Senato Accademico alla data di entrata in vigore dello Statuto, secondo quanto previsto dall'art. 2, decimo comma, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

ART. 10
(Elezione dei Direttori di Dipartimento)

c. 1 I Direttori di Dipartimento sono eletti in Senato Accademico in un numero massimo di cinque e non inferiore a tre. Qualora i Dipartimenti esistenti al momento dell'indizione delle elezioni siano cinque o meno di cinque, sono membri del Senato Accademico i Direttori in carica e non si procede ad elezione; qualora i Dipartimenti esistenti al momento dell'indizione delle elezioni siano più di cinque, si procede ad eleggere cinque Direttori.

c. 2 I Direttori di Dipartimento sono eletti da tutti i docenti di ruolo in un unico collegio. Hanno l'elettorato attivo i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i professori straordinari a tempo determinato, i professori incaricati stabilizzati e i ricercatori. Sono eletti in Senato Accademico i cinque Direttori che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità, è eletto il più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità di servizio nel ruolo, il più anziano di età.

ART. 11
(Elezione dei rappresentanti dei docenti di ruolo)

c. 1 Il numero dei rappresentanti dei docenti di ruolo da eleggere in Senato Accademico è stabilito nel decreto di indizione in misura pari al doppio dei Direttori di Dipartimento esistenti al momento dell'indizione delle elezioni, ridotto di una unità.

c. 2 Nello stesso decreto è indicata anche la suddivisione dei rappresentanti tra le cinque aree o aggregazioni di aree scientifico-disciplinari, determinata attraverso il seguente procedimento:

a) si somma il numero dei rappresentanti dei docenti di ruolo, determinato ai sensi del primo comma, a quello dei Direttori; il risultato costituisce il totale dei rappresentanti da distribuire tra le aree;
b) si divide il numero complessivo dei docenti appartenenti a tutte le aree per il numero dei rappresentanti da distribuire ottenuto ai sensi della lettera a); il risultato costituisce la quota per l'assegnazione di un seggio;
c) si procede successivamente a dividere il numero dei docenti appartenenti a ciascuna area per la quota di cui alla lettera b); le parti intere dei quozienti così ottenuti costituiscono il numero

di seggi da assegnare automaticamente a ciascuna area; le parti decimali sono distribuite tra le aree secondo le disposizioni di cui alle lettere d) ed e);

d) nell'ipotesi in cui ad una o più aree non siano stati assegnati automaticamente almeno due seggi, al fine di garantire la rappresentatività minima di cui all'art. 23, terzo comma, dello Statuto, si procede ad assegnare alle stesse i seggi mancanti per il raggiungimento della quota minima utilizzando i seggi risultanti dalla somma delle parti decimali; qualora il numero dei seggi così selezionati non fosse comunque sufficiente a garantire a tutte le aree il raggiungimento della quota minima di rappresentanti prevista dallo statuto, si procede sottraendo gli ulteriori seggi necessari alle aree con i resti più bassi alle quali siano stati assegnati automaticamente più di due seggi.
e) qualora al termine dell'operazione di cui alla lettera d) residuino ulteriori seggi da assegnare ovvero nel caso in cui ad ogni area siano stati assegnati automaticamente almeno due seggi, i resti di ciascun quoziente di cui alla lettera c) sono ordinati in una graduatoria decrescente; a parità di resto, l'ordine è stabilito dando priorità all'area più numerosa; in caso di ulteriore parità la priorità è attribuita mediante sorteggio. Tra i resti così ordinati sono selezionati quelli più alti, in numero pari a quello dei seggi da assegnare; ciascuna area ha diritto a tanti rappresentanti quanti sono i resti ad essa appartenenti tra quelli selezionati.
f) si sottraggono, infine, dal numero di rappresentanti attribuiti complessivamente a ciascuna area i Direttori eventualmente afferenti all'area stessa; il risultato costituisce il numero di rappresentanti da eleggere per ciascuna area.

c. 3 Hanno l'elettorato attivo, per ciascuna area o aggregazione di aree scientifico-disciplinari, i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i professori straordinari a tempo determinato, i professori incaricati stabilizzati e i ricercatori, appartenenti alla stessa.

ART. 12
(Elezione di un rappresentante del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca)

c. 1 Per l'elezione del rappresentante di cui all'art. 9, primo comma, lett. e), l'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico, amministrativo e di biblioteca a tempo indeterminato in servizio al giorno precedente la data fissata per le votazioni.

c. 2 Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità, è eletto il dipendente più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità di servizio nel ruolo, il più anziano di età.

Titolo III
Elezioni della Consulta del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca

ART. 13
(Elezione dei cinque componenti della Consulta)

c. 1 La Consulta del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca è composta da cinque rappresentanti che durano in carica tre anni.

c. 2 Nell'anno di scadenza del mandato dei rappresentanti in carica, il Rettore, con proprio decreto da pubblicarsi sul sito istituzionale di Ateneo, indice le elezioni e ne fissa lo svolgimento nei primi ventuno giorni del mese di giugno. Le elezioni devono essere indette almeno sessanta giorni prima della data fissata per le votazioni.

c. 3 L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico, amministrativo e di biblioteca a tempo indeterminato in servizio al giorno precedente la data fissata per le votazioni.

c. 4 Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità, è eletto il dipendente più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità di servizio nel ruolo, il più anziano di età.

Titolo IV
Elezioni degli Organi di Dipartimento

ART. 14
(Consiglio di Dipartimento)

c. 1 Sono eletti nel Consiglio di Dipartimento i rappresentanti degli studenti e i rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca.

c. 2 I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici e sono eletti secondo le disposizioni del relativo Regolamento di Ateneo.

c. 3 I rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca durano in carica tre anni accademici. Nell'anno accademico di scadenza del mandato dei rappresentanti in carica, il Direttore del Dipartimento, con proprio decreto da pubblicarsi sul sito istituzionale di Ateneo, indice le elezioni e ne fissa lo svolgimento entro il mese di giugno. Le elezioni devono essere indette almeno quindici giorni prima della data fissata per le votazioni.

c. 4 La rappresentanza del personale costituisce il cinque per cento di tutto il Consiglio, fatta salva la possibilità di prevedere una percentuale maggiore nel Regolamento di Dipartimento. Se la percentuale non è un numero intero, la stessa è sempre arrotondata per eccesso all'unità superiore. Il numero dei rappresentanti da eleggere è determinato con il decreto di indizione.

c. 5 L'elettorato attivo e passivo del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca spetta a tutto il personale tecnico, amministrativo e di biblioteca a tempo indeterminato assegnato al Dipartimento ed in servizio al giorno precedente la data fissata per le votazioni.

c. 6 Ogni elettore del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità, è eletto il dipendente più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità di servizio nel ruolo, il più anziano di età.

ART. 15
(Direttore del Dipartimento)

c. 1 Il Direttore di Dipartimento è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, in regime di impegno a tempo pieno, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo; nel caso di indisponibilità a ricoprire la carica da parte di professori di

prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia, in possesso degli stessi requisiti.

c. 2 Il Professore di prima fascia più anziano nel ruolo, con proprio decreto da pubblicarsi sul sito istituzionale di Ateneo, indice le elezioni del Direttore e convoca il Consiglio di Dipartimento per la votazione, che deve avere luogo almeno venti giorni prima della scadenza del mandato in corso.

c. 3 Gli interessati devono depositare la propria candidatura, insieme al programma elettorale e al proprio curriculum scientifico, presso l'ufficio competente per le operazioni elettorali, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni. L'ufficio competente per le operazioni elettorali predispone la modulistica necessaria per la presentazione delle candidature e la pubblica sul sito istituzionale di Ateneo.

c. 4 Entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale Centrale, verificata la regolarità delle candidature, pubblica sul sito istituzionale di Ateneo il manifesto elettorale contenente l'elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi alla competizione elettorale, con allegati i programmi elettorali e i curricula scientifici.

c. 5 Contro il manifesto elettorale è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro tre giorni successivi alla data di pubblicazione; la Commissione decide entro tre giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi; le decisioni sui ricorsi sono pubblicate sul sito istituzionale di Ateneo.

c. 6 L'elettorato attivo spetta al Consiglio di Dipartimento nella composizione comprendente i docenti, i rappresentanti degli studenti e i rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca.

c. 7 Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto nel ballottaggio il candidato che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità di servizio nel ruolo, il più anziano di età. Nell'ipotesi di candidatura unica, si procede ad una sola votazione per la cui validità è necessaria la partecipazione di almeno la metà più uno dei soggetti aventi diritto al voto.

Titolo V
Elezioni degli Organi delle articolazioni didattiche di Dipartimento

ART. 16
(Consiglio di Corso di Laurea)

c. 1 Nei Consigli di Corso di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico è eletta una rappresentanza degli studenti iscritti al corso in ragione di un quinto del numero della componente non elettiva dell'organo, costituita da tutti i titolari degli insegnamenti attivati.

c. 2 I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono eletti secondo le disposizioni del relativo Regolamento di Ateneo.

ART. 17
(Presidente di Corso di Laurea)

c. 1 Il Presidente di Corso di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico è eletto tra i professori di prima fascia titolari di insegnamento nel Corso; nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia. Il Presidente dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.

c. 2 L'elettorato attivo spetta a tutti i titolari di insegnamento nel Corso.

c. 3 Il Professore di prima fascia più anziano nel ruolo convoca il Consiglio di Corso di Laurea per l'elezione del Presidente; la votazione deve avere luogo almeno venti giorni prima della scadenza del mandato in corso.

c. 4 Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto nel ballottaggio il candidato che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità di servizio nel ruolo, il più anziano di età.

ART. 18
(Consiglio della Scuola di Specializzazione)

c. 1 Nei Consigli delle Scuole di Specializzazione è eletta una rappresentanza degli studenti iscritti alla Scuola in ragione di un quinto del numero della componente non elettiva dell'organo, costituita da tutti i titolari delle materie attivate.

c. 2 I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono eletti secondo le disposizioni del relativo Regolamento di Ateneo.

ART. 19
(Direttore della Scuola di Specializzazione)

c. 1 Il Direttore della Scuola di Specializzazione è eletto tra i professori di prima fascia di ruolo dell'Ateneo, titolari di insegnamento nella Scuola, ovvero secondo quanto stabilito nel relativo Regolamento; nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.

c. 2 L'elettorato attivo spetta a tutti i titolari di insegnamento nella Scuola.

c. 3 Il Professore di prima fascia più anziano nel ruolo convoca il Consiglio della Scuola di Specializzazione per l'elezione del Direttore; la votazione deve avere luogo almeno venti giorni prima della scadenza del mandato in corso.

c. 4 Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto nel ballottaggio il candidato che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità di servizio nel ruolo, il più anziano di età.

Titolo VI
Disposizioni transitorie e finali

ART. 20

(Prima elezione dei rappresentanti in Senato Accademico)

c. 1 Per la prima elezione dei rappresentanti dei docenti di ruolo in Senato Accademico, le elezioni sono indette dal Rettore, con proprio decreto da pubblicarsi sul sito istituzionale di Ateneo, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Le elezioni devono essere indette almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni. Gli elenchi nominativi degli aventi diritto al voto, di cui all'art. 3, sono pubblicati almeno cinque giorni prima della data fissata per le votazioni; le eventuali contestazioni devono essere presentate entro i successivi due giorni alla Commissione Elettorale Centrale che provvede in merito entro il giorno successivo.

c. 2 In via transitoria, al fine di garantire la costituzione dei nuovi organi previsti dal vigente Statuto, tutte le altre componenti elettive del Senato Accademico, non disciplinate dal presente Regolamento, si intendono prorogate fino allo svolgimento delle relative elezioni.

c. 3 La prima elezione del rappresentante del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca dovrà essere indetta entro il mese di ottobre 2013.

ART. 21

(Prima elezione della Consulta del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca)

c. 1 La prima elezione della Consulta del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca dovrà essere indetta entro il mese di ottobre 2013.

ART. 22

(Prima elezione dei rappresentanti in Consiglio di Dipartimento)

c. 1 Per la prima elezione dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca nei Consigli di Dipartimento, le elezioni sono indette dal Rettore, con proprio decreto da pubblicarsi sul sito istituzionale di Ateneo, entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Le elezioni devono essere indette almeno sette giorni prima della data fissata per le votazioni. Gli elenchi nominativi degli aventi diritto al voto, di cui all'art. 3, sono pubblicati almeno cinque giorni prima della data fissata per le votazioni; le eventuali contestazioni devono essere presentate entro i successivi due giorni alla Commissione Elettorale Centrale che provvede in merito entro il giorno successivo.

c. 2 In via transitoria, fino allo svolgimento delle elezioni studentesche generali, la rappresentanza degli studenti nei Consigli di Dipartimento è costituita dai rappresentanti nominati con decreto rettorale n. 258 dell'8 giugno 2010, tenendo conto delle variazioni determinate dai successivi provvedimenti di decadenza e sostituzione.

ART. 23

(Prima elezione dei Direttori di Dipartimento)

c. 1 Per la prima elezione dei Direttori di Dipartimento ai sensi del vigente Statuto, le elezioni sono

indette dal Rettore, con proprio decreto da pubblicarsi sul sito istituzionale di Ateneo, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Le elezioni devono essere indette almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni. Gli elenchi nominativi degli aventi diritto al voto, di cui all'art. 3, sono pubblicati almeno cinque giorni prima della data fissata per le votazioni; le eventuali contestazioni devono essere presentate entro i successivi due giorni alla Commissione Elettorale Centrale che provvede in merito entro il giorno successivo. Le candidature devono essere presentate entro il termine stabilito nel decreto di indizione. Il manifesto elettorale deve essere pubblicato entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Contro di esso è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro due giorni successivi alla data di pubblicazione; la Commissione decide entro tre giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi.

ART. 24
(Commissione Elettorale Centrale)

c. 1 In via transitoria, la Commissione Elettorale Centrale è quella costituita ai sensi del previgente Statuto di Ateneo, nella composizione indicata dal decreto rettorale n. 459 del 21 dicembre 2011 e successive modifiche. Essa eserciterà tutte le funzioni attribuite dal presente Regolamento fino alla nomina della nuova Commissione designata dal costituendo Senato Accademico di cui agli artt. 22 e 23 del vigente Statuto.

c. 2 In via transitoria, il Presidente della Commissione Elettorale Centrale proclama i risultati di tutte le votazioni di cui al presente titolo entro il giorno successivo alla chiusura del seggio, con proprio provvedimento da pubblicare sul sito istituzionale di Ateneo. Contro la proclamazione dei risultati, è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro il giorno successivo alla data di pubblicazione; la Commissione decide entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi.

c. 3 Sono escluse dalla disciplina derogatoria del comma precedente le votazioni di cui agli artt. 20, terzo comma, e 21 per cui restano fermi i termini ordinari stabiliti dall'art. 8.

ART. 25
(Disposizioni finali)

c. 1 Se non diversamente stabilito, le scadenze temporali indicate nel presente Regolamento, espresse in giorni, s'intendono riferite a giorni consecutivi; nel caso in cui il giorno di scadenza coincida con una data festiva o non lavorativa, esso è di diritto posticipato alla prima data lavorativa successiva.

c. 2 Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

F.TO IL RETTORE
DINO MASTROCOLA